

## COMMISSIONE VII

## CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE

127.

## SEDUTA DI MERCOLEDÌ 6 NOVEMBRE 1991

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MAURO SEPPIA

## INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Sostituzione:</b>		Melillo Savino, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i> .....	6, 8
Seppia Mauro, <i>Presidente</i> .....	3	Poli Bortone Adriana (gruppo MSI-destra nazionale) .....	5, 7
<b>Disegno di legge</b> (Seguito della discussione e approvazione):		Sangiorgio Maria Luisa (gruppo comunista-PDS) .....	7
Interventi per l'edilizia scolastica e universitaria e per l'arredamento scolastico ( <i>Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato</i> ) (5930) .....	3	Savino Nicola (gruppo PSI), <i>Relatore</i> .....	5, 8
Seppia Mauro, <i>Presidente</i> .....	3, 6, 7, 8	<b>Votazione nominale:</b>	
Casati Francesco (gruppo DC) .....	7	Seppia Mauro, <i>Presidente</i> .....	8
Masini Nadia (gruppo comunista-PDS) .....	6	<b>ALLEGATO</b> (Dichiarazione di voto finale):	
		Masini Nadia (gruppo comunista-PDS) .....	11

PAGINA BIANCA

**La seduta comincia alle 16.**

MARIA LUISA SANGIORGIO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

**Sostituzione.**

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del regolamento, il deputato Casini Pier Ferdinando sostituisce il deputato Baruffi per la seduta odierna.

**Seguito della discussione del disegno di legge: Interventi per l'edilizia scolastica e universitaria e per l'arredamento scolastico (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato) (5930).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Interventi per l'edilizia scolastica e universitaria e per l'arredamento scolastico», già approvato dalla VII Commissione permanente del Senato nella seduta del 1° agosto 1991.

Ricordo che nella seduta del 15 ottobre scorso è stata chiusa la discussione sulle linee generali e l'esame del provvedimento è stato rinviato in attesa dell'acquisizione dei prescritti pareri.

Comunico che la I Commissione, in data 6 novembre 1991, ha espresso parere favorevole, mentre la V Commissione, nella seduta del 24 ottobre 1991, ha espresso il seguente parere:

**« PARERE FAVOREVOLE**

a condizione che:

all'articolo 1 il comma 15 sia così riformulato: "Per l'applicazione del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 200 miliardi per il 1993 e lire 165 miliardi annui a decorrere dal 1994. All'onere di lire 200 miliardi nel 1993 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando la proiezione per il medesimo anno dell'accantonamento 'Concorso statale per mutui contratti dalle province, dai comuni e dalle comunità montane per finalità di investimento di preminente interesse (rate ammortamento mutui)';

all'articolo 2 al comma 2, siano soppresse le parole: , di lire 15 miliardi per l'anno 1992 e di lire 5 miliardi per l'anno 1993;

il comma 5 sia così riformulato:

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando quanto a lire 5 miliardi l'accantonamento "Insegnamento di lingue straniere ai militari in servizio di leva" e quanto a lire 15 miliardi l'accantonamento "Istituzione dei centri di assi-

stenza fiscale per i lavoratori dipendenti e pensionati" ».

Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura del primo articolo:

ART. 1.

(Finanziamento  
per opere di edilizia scolastica).

1. In attesa di un'organica disciplina da definire con una legge-quadro, per interventi urgenti di opere di edilizia scolastica si provvede secondo le disposizioni del presente articolo.

2. La Cassa depositi e prestiti, secondo quanto disposto dall'articolo 14 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, come sostituito dalla legge di conversione 12 luglio 1991, n. 202, è autorizzata a concedere mutui ventennali ai comuni, alle province ed alle istituzioni scolastiche dotate di personalità giuridica, che siano proprietarie degli immobili in cui hanno sede, per un ammontare complessivo di lire 1.500 miliardi per le finalità di cui al comma 4. L'onere di ammortamento dei mutui è a carico dello Stato.

3. Le quote dei finanziamenti di cui all'articolo 11 del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, ancora disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere concesse, fino al 31 dicembre 1992, in applicazione dei criteri definiti al comma 7. Con le stesse procedure e modalità può essere autorizzata, nell'ambito dei mutui concessi, una diversa destinazione dei fondi.

4. Il finanziamento per l'edilizia scolastica di cui al comma 2 è finalizzato:

a) per non meno di due terzi del suo ammontare, alla realizzazione delle opere occorrenti per l'adeguamento degli edifici scolastici alle norme di sicurezza, igiene ed agibilità, necessarie e indilazionabili in relazione alla situazione di pericolosità derivante dallo stato degli edifici stessi:

b) per la parte residua, al completamento di opere di edilizia scolastica e alla riconversione di edifici adibiti a tipi di scuole diverse, sentito il parere del provveditore.

5. La ripartizione dei finanziamenti per gli interventi di cui al comma 4 si attua con le modalità previste nei commi da 6 a 14.

6. Le regioni, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, trasmettono al Ministro della pubblica istruzione analitiche richieste relative al fabbisogno finanziario per la realizzazione degli interventi di cui al comma 4, ivi compresi quelli inerenti ad immobili destinati ad uso dei licei artistici, conservatori di musica ed accademie di belle arti statali.

7. Il Ministro della pubblica istruzione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, con proprio decreto, sulla base delle richieste di cui al comma 6, provvede, nei successivi trenta giorni, a ripartire tra le regioni i relativi finanziamenti, ferma restando la riserva del 40 per cento a favore di quelle meridionali ai sensi del primo comma dell'articolo 107 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni.

8. Le regioni, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Ministro, formulano, nei limiti delle somme ad esse assegnate, il piano di finanziamento, con l'indicazione degli enti locali destinatari dei mutui e la determinazione delle opere da realizzare con le rispettive quote di finanziamento, accompagnato dalle eventuali osservazioni degli enti locali interessati e dei sovrintendenti scolastici.

9. Decorsi trenta giorni dalla trasmissione dei piani regionali, in assenza di osservazioni del Ministro, gli enti interessati inoltrano immediatamente la richiesta di finanziamento del progetto esecutivo approvato alla Cassa depositi e prestiti, che provvede alla concessione dei mutui.

10. Gli enti locali devono provvedere all'affidamento delle opere entro sessanta giorni dalla comunicazione della concessione del mutuo.

11. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 6, nei successivi trenta giorni il commissario del Governo, sentiti il sovrintendente scolastico regionale e gli enti locali interessati, provvede a formulare e a trasmettere al Ministro della pubblica istruzione le richieste relative al fabbisogno finanziario. Analogamente, decorso inutilmente il termine di cui al comma 8, relativamente al piano di finanziamento provvede, nei trenta giorni successivi, il commissario del Governo.

12. Decorsi inutilmente i termini di cui ai commi 9 e 10, rispettivamente per l'inoltro della richiesta di finanziamento e per l'affidamento delle opere, ai relativi adempimenti provvede un commissario *ad acta* nominato dalla regione; ove la regione non provveda nel termine di trenta giorni, il commissario *ad acta* è nominato dal commissario del Governo.

13. Per gli interventi di cui al comma 4 inerenti ad immobili destinati ad uso dei licei artistici, conservatori di musica ed accademie di belle arti statali, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere i mutui di cui al comma 2 alle province che ne facciano richiesta.

14. Il 5 per cento dell'ammontare complessivo di cui al comma 2 è destinato agli interventi di cui al comma 4 inerenti ad immobili di proprietà delle istituzioni scolastiche dotate di personalità giuridica. I relativi piani di finanziamento sono formulati dai sovrintendenti scolastici regionali. Alle richieste di finanziamento ed all'affidamento delle opere provvedono direttamente le stesse istituzioni scolastiche.

15. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 200 miliardi per l'anno 1992 e in lire 165 miliardi annui a decorrere dall'anno 1993, si provvede mediante parziale utilizzo delle proiezioni per gli stessi anni dell'accantonamento « Concorso statale per mutui contratti dalle province, dai comuni e dalle comunità montane per finalità di investimento di preminente interesse (rate ammortamento mutui) »

iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

*All'articolo 1, sostituire il comma 15 con il seguente:*

15. Per l'applicazione del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 200 miliardi per il 1993 e lire 165 miliardi annui a decorrere dal 1994. All'onere di lire 200 miliardi nel 1993 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando la proiezione per il medesimo anno dell'accantonamento « Concorso statale per mutui contratti dalle province, dai comuni e dalle comunità montane per finalità di investimento di preminente interesse (rate ammortamento mutui) ».

1. 1.

NICOLA SAVINO, *Relatore*. L'emendamento 1.1 è volto ad ottemperare alla prima delle condizioni espresse nel parere della Commissione bilancio. Ritengo che la riserva del 40 per cento a favore delle regioni meridionali non sia un criterio sufficiente per la ripartizione dei finanziamenti, mentre a mio avviso è necessario prevedere ulteriori criteri oggettivi. Preannuncio pertanto la presentazione in materia di un apposito ordine del giorno.

ADRIANA POLI BORTONE. Da quanto mi risulta, la riserva del 40 per cento prevista nel disegno di legge contrasta con la normativa CEE, che non consente riserve nell'ambito del territorio nazionale.

NICOLA SAVINO, *Relatore*. Credo che l'articolo 107 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 e successive modificazioni sia ancora in vigore.

NADIA MASINI. A meno che la direttiva europea non venga modificata, la proroga è valida fino all'aprile del 1993.

SAVINO MELILLO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo è favorevole all'emendamento del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 1.1 del relatore.  
(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1 con la modifica testé apportata.  
(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

(Arredamento scolastico).

1. Per far fronte alle esigenze straordinarie e non procrastinabili strettamente connesse con la possibilità dell'erogazione del servizio scolastico, il Ministero della pubblica istruzione è autorizzato a finanziare l'acquisto dell'arredamento scolastico per le scuole di ogni ordine e grado.

2. Ai fini di cui al comma 1, in aggiunta alle autorizzazioni legislative vigenti, è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per l'anno 1991, di lire 15 miliardi per l'anno 1992 e di lire 5 miliardi per l'anno 1993.

3. Il Ministero della pubblica istruzione ripartisce lo stanziamento di cui al comma 2 tra i provveditori agli studi che assegnano i fondi alle istituzioni scolastiche.

4. Le modalità per l'applicazione del presente articolo sono stabilite dal Ministro della pubblica istruzione.

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991 all'uopo utilizzando i seguenti accantonamenti:

a) « Insegnamento di lingue straniere ai militari in servizio di leva », per

lire 5 miliardi per l'anno 1991 e per lire 10 miliardi per l'anno 1992;

b) « Istituzione dei centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti e pensionati », per lire 15 miliardi per l'anno 1991;

c) « Interventi per le politiche giovanili », per lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993.

Il relatore, in conformità del parere espresso dalla V Commissione bilancio, ha presentato i seguenti emendamenti:

All'articolo 2, comma 2, sopprimere le parole di lire 15 miliardi per l'anno 1992 e di lire 5 miliardi per l'anno 1993.

2. 1.

All'articolo 2, sostituire il comma 5 con il seguente:

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando quanto a lire 5 miliardi l'accantonamento « Insegnamento di lingue straniere ai militari in servizio di leva » e quanto a lire 15 miliardi l'accantonamento « Istituzione dei centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti e pensionati ».

2. 2.

SAVINO MELILLO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo è favorevole agli emendamenti del relatore.

NADIA MASINI. Non condivido il contenuto degli emendamenti presentati dal relatore per ottemperare al parere espresso dalla Commissione bilancio. Essi infatti comportano una riduzione dei finanziamenti, già esigui, previsti nel disegno di legge. Infatti la cifra originaria di 40 miliardi viene praticamente dimezzata

e limitata al 1991 con la soppressione dei finanziamenti di 15 miliardi per l'anno 1992 e di 5 miliardi per l'anno 1993.

Pur comprendendo le difficoltà che incontra il Governo nel reperimento dei fondi, è incredibile che si debbano intaccare 40 miliardi, che rappresentano una goccia nel mare.

FRANCESCO CASATI. Comprendo le ragioni esposte dalla collega Masini, però, a questo punto, dobbiamo approvare il provvedimento in esame, considerata la sua particolare urgenza.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 2.1, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 2.2, accettato dal Governo.

(È approvato).

MARIA LUISA SANGIORGIO. A nome del gruppo comunista-PDS preannuncio il voto contrario sull'articolo 2.

ADRIANA POLI BORTONE. Anche il gruppo del MSI-destra nazionale voterà contro.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 2, con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Poiché agli articoli successivi non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

### ART. 3.

(Interventi per l'edilizia universitaria).

1. Le università e gli istituti di istruzione superiore di grado universitario possono contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti di credito individuati con decreto del Ministro del tesoro in data 22 febbraio 1991, pub-

blicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 28 febbraio 1991, per la realizzazione degli interventi previsti dall'articolo 1, comma 3, della legge 25 giugno 1985, n. 331.

2. A garanzia di tali mutui le istituzioni di cui al comma 1 possono rilasciare delegazioni di pagamento a valere sulle entrate indicate al comma 3, o altro tipo di garanzia che le istituzioni stesse, nell'ambito della propria autonomia, ritenessero di rilasciare.

3. Il limite dell'onere complessivo di ammortamento annuo dei mutui che le istituzioni di cui al comma 1 possono contrarre, previsto dall'articolo 7, comma 5, della legge 9 maggio 1989, n. 168, è pari al 15 per cento; per il calcolo di tale limite si tiene conto, oltre che dei finanziamenti a ciascuna istituzione trasferiti ai sensi della lettera b) del comma 2 dello stesso articolo, anche delle entrate derivanti da tasse, soprattasse e contributi universitari.

4. Per il pagamento delle rate di ammortamento dei predetti mutui le istituzioni di cui al comma 1 possono utilizzare anche i finanziamenti concessi per l'edilizia in attuazione dell'articolo 7, comma 8, della legge 22 dicembre 1986, n. 910.

5. I finanziamenti concessi per l'edilizia in attuazione dell'articolo 7, comma 8, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, possono essere impiegati anche per interventi di manutenzione straordinaria su beni immobili di proprietà delle istituzioni di cui al comma 1 o concesse a queste ultime in uso perpetuo gratuito od in comodato, ed utilizzati dalle istituzioni stesse per i propri compiti.

(È approvato).

### ART. 4.

(Variazioni di bilancio).

1. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio connesse all'attuazione della presente legge.

(È approvato).

## ART. 5.

*(Entrata in vigore).*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*(È approvato).*

Il relatore ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La VII Commissione,

nell'approvare il disegno di legge n. 5930, quanto alla ripartizione dei finanziamenti tra le regioni, ferma restando la prevista riserva per il Mezzogiorno,

impegna il Governo

ad adottare criteri obiettivi chiaramente correlati all'entità del patrimonio interessato all'adeguamento e al ricevimento delle aule carenti, con particolare riferimento alle zone terremotate.

0/5930/VII/1.

SAVINO MELILLO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Lo accetto come raccomandazione.

PRESIDENTE. Il proponente insiste per la votazione dell'ordine del giorno?

NICOLA SAVINO, *Relatore*. No, signor presidente.

PRESIDENTE. Comunico che, dietro sua richiesta, ho autorizzato l'onorevole Masini a consegnare la sua dichiarazione di voto per iscritto; sarà pubblicata in allegato al resoconto stenografico della presente seduta.

Il disegno di legge sarà immediatamente votato per appello nominale.

Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato a procedere al coordinamento formale del testo.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

*(Così rimane stabilito).***Votazione nominale.**

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale sul disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Interventi per l'edilizia scolastica e universitaria e per l'arredamento scolastico » *(Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato)* (5930):

Presenti e votanti .....	27
Maggioranza .....	14
Hanno votato sì .....	27
Hanno votato no.....	0

*(La Commissione approva).*

*Hanno votato sì:* Amalfitano, Amodeo, Bordon, Borri, Buonocore, Casati, Casini Pier Ferdinando, Ciliberti, Cordati Rosaia, Costa Silvia, Del Bue, Fachin Schiavi, Ferrari Bruno, Gelli, Masini, Mattulli, Mensorio, Michelini, Poli Bortone, Portatadino, Rallo, Sangiorgio, Savino, Seppia, Soave, Tesini e Veltroni.

**La seduta termina alle 16,30.**

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO  
STENOGRAFIA

DOTT. VINCENZO ARISTA

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

*Licenziato per la composizione e la stampa  
dal Servizio Stenografia il 20 novembre 1991.*



ALLEGATO

PAGINA BIANCA

### Dichiarazione di voto finale.

NADIA MASINI. Il gruppo comunista-PDS esprime parere favorevole, pur con una critica forte sulla copertura finanziaria, per tre ragioni: la reale urgenza del provvedimento rispetto alla parte della situazione edilizia nel nostro paese, il fatto che i contenuti sono stati notevolmente migliorati, in rapporto ai precedenti decreti, grazie alle proposte del nostro gruppo, e il fatto che il provvedimento può rappresentare oggi un primo, seppur limitato, passo verso la soluzione dell'ormai insostenibile problema dell'edilizia scolastica, ovviamente risolvibile solo se si riuscirà a varare in fretta una organica legge quadro già all'esame di questa Commissione.

Tali motivi non possono però fare sottacere la gravità del comportamento del Governo, che a più riprese ha tentato di vanificare il provvedimento prima sottraendone le risorse finanziarie, poi restituendole, ma da un lato posticipandole al 1993 e 1994 (per la parte di spesa relativa ai mutui) e dall'altro dimezzando il fondo di 40 miliardi per l'arredamento, fondo ripristinabile integralmente solo se sarà modificata la natura dello stanziamento previsto nella legge finanziaria per il 1992 e se sarà adottato, a finanziaria approvata, un provvedimento specifico.

Questa posizione del Governo è emblematica della pressoché nulla attenzione prestata ai problemi, gravi e urgenti, della scuola pubblica italiana.